



TRIBUNALE DI FIRENZE

Presidenza

Viale Guidoni n.61 – 50127 Firenze – tel. 0557996279 –
e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it

PROT. 2173/20

Firenze, 24 marzo 2020

Decr. n. 45

Il Presidente,

visto il proprio decreto n. 32/20 con il quale ha dato le prime indicazioni per l'attuazione del DL. 11/20;

Visti i DPCM 9, 11 e 22 marzo 2020 volti a contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

visto il provvedimento con il quale in data 12 marzo 2020 per il Tribunale e il 13 marzo per l'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze sono state date disposizioni organizzative alle cancellerie alla luce del DL. 11/20 e dei DPCM 9 e 11 marzo 2020;

visti i decreti presidenziali 37 del 17 marzo 2020 e 38 del 18 marzo 2020 con i quali sono state aggiornate le disposizioni contenute nel decreto 32/20;

visto il DL. 17 marzo 2020 n. 18 ed in particolare l'art. 83 comma 5;

visto il decreto presidenziale n. 39 del 18 marzo 2020 per il Tribunale e la disposizione del 19 marzo 2020 per l'Ufficio del giudice di pace di Firenze con cui, in attuazione del DPCM 11 marzo 2020 e dell'art. 87 DL. 18/20, sono stati individuati i servizi indifferibili e costituiti i presidi del personale amministrativo per tutti i settori degli uffici di riferimento;

considerato che, ai sensi dell'art. 83 comma 5 DL 18/20 nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h) dello stesso articolo;

dato atto che, pur non essendo previsto dalla normativa, al fine di ottenere la massima condivisione possibile delle misure adottate con il presente decreto, è stato consultato per le vie brevi l'Ordine degli Avvocati di Firenze, nella persona del suo presidente, il quale si è dichiarato d'accordo;

ritenuto che per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria,



occorra in ogni modo evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

confermati espressamente i decreti 32/20, 37/20, 38/20 e 39/20 di questa presidenza del Tribunale e i provvedimenti emessi quale coordinatore dell'Ufficio del giudice di pace di Firenze in data 13 e 19 marzo 2020;

DISPONE

per il periodo compreso fino al 15 aprile 2020 le seguenti misure e direttive, ad integrazione dei provvedimenti già assunti:

- a) L'accesso ai locali del Tribunale di Firenze e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze è consentito solamente ai dipendenti componenti i presidi stabiliti con il decreto 39/20 del 18 marzo 2020 per il Tribunale e con provvedimento del 19 marzo 2020 per l'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze e ai lavoratori in *smart working* che come da programmazione dei loro progetti effettuano giornate di presenza in ufficio, oltre che ai giudici che debbano svolgere attività non utilmente eseguibile da remoto e agli avvocati, parti, ausiliari e forze di PG che debbano svolgere attività urgenti non utilmente esperibili da remoto. Tutti gli utenti, Avvocati compresi, sono invitati a permanere nel Tribunale o nell'Ufficio del Giudice di Pace per il tempo strettamente necessario al compimento delle loro attività.
- b) Sono confermati e prorogati fino al 15 aprile 2020 i provvedimenti con i quali in data 12 marzo 2020 per il Tribunale e in data 13 marzo per l'Ufficio del giudice di pace, sono state date disposizioni organizzative alle cancellerie e sono stati limitati gli orari di apertura al pubblico, con la precisazione che fino al 15 aprile 2020 le attività urgenti in relazione alle quali i servizi ivi indicati sono disponibili per gli utenti, stante la generale sospensione dei termini prevista dal comma 2 dell'art. 83 DL. 18/20, devono riguardare i procedimenti non sospesi ai sensi dell'art. 83, comma 3 del DL. 18/20, e precisati nei decreti 32, 37 e 38 di questa presidenza del Tribunale, oltre che, con riferimento alla possibilità di consultare i fascicoli e chiedere l'estrazione di copie, i procedimenti per i quali nella settimana successiva al 15 aprile 2020 maturi una decadenza o scada un termine, onde consentire così all'avvocatura la possibilità di potere allestire per tempo un'adeguata difesa.
- c) Con riferimento al settore penale fino al 15 aprile 2020 la partecipazione all'udienza delle persone detenute, anche in via cautelare, e internate va assicurata, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza oppure i collegamenti da remoto coi programmi *Skype for business* e *Teams* laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi

titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.

I giudizi di convalida dell'arresto e del fermo, così come l'interrogatorio di garanzia del GIP e le udienze del Tribunale del riesame verranno preferibilmente celebrati da remoto attraverso i programmi *Skype for business* o *Teams*.

Per la celebrazione dei giudizi per direttissima, allorchè nei prossimi giorni sarà siglato tra le varie istituzioni interessate e l'Avvocatura il protocollo di udienza telematica, in corso di elaborazione stante il positivo esito delle simulazioni effettuate, si applicheranno le regole oggetto del protocollo.

Nel caso in cui non fosse possibile procedere nei modi sopra illustrati, il processo verrà celebrato a porte chiuse (art.472 c.3 c.p.p.), limitando altresì l'accesso all'aula alle persone strettamente necessarie, evitando di far affluire troppe persone contemporaneamente.

- d) Per quanto riguarda il settore civile di competenza del Tribunale, il deposito degli atti - anche gli atti introduttivi, iscrizioni a ruolo e costituzioni senza distinzione alcuna - deve avvenire esclusivamente tramite modalità telematica (art. 83, comma 11 DL n.18/2020). Il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria (art. 30 DPR 115/2002) deve essere assolto esclusivamente per via telematica (art. 83, comma 11 DL n.18/2020).

Si dispone che, ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. h) DL n. 18/20 lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avvenga mediante lo scambio e il deposito in PCT di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. In questo caso il contraddittorio sarà garantito concedendo alle parti un doppio termine: uno per le note e l'altro, successivo, per le repliche.

Considerato che il giuramento "telematico" del CTU è già stato ritenuto possibile in una delibera del CSM relativa alle buone prassi in materia di esecuzioni immobiliari (vedi la delibera 11 ottobre 2017), l'udienza in modalità cartolare, con l'utilizzo del PCT, dovrà essere adottata anche in caso di conferimento dell'incarico al CTU.

Ritenuto che sia vigente in tutto il comparto civile un rito emergenziale derogatorio le ordinarie regole (adesso l'art. 83 DL. n. 18/20), la cui finalità è di evitare accessi e contatti nei palazzi di giustizia, per una ragione assolutamente primaria legata alla vita delle persone e alla ripresa della continuità sociale appena possibile, la modalità prevista dall'art. 83 comma 7 lettera h) DL. 18/20 -con la precisazione che il giudice dovrà autorizzare il deposito di note scritte e di repliche- sarà adottata anche nei procedimenti di lavoro e previdenza, oltre che in tutti i procedimenti regolati dal c.d. rito lavoro. In questi casi le parti saranno preliminarmente invitate a rinunciare all'eccezione di nullità per la pronuncia di sentenza senza la lettura in udienza del dispositivo e/o della motivazione contestuale.

I giudici terranno presenti le date delle udienze non rinviate e previste in calendario per individuare e calcolare il termine dei depositi da parte dei difensori, per il rispetto della composizione tabellare dei Collegi, per la decorrenza dei termini per il deposito delle sentenze. Per le cause soggette al rito lavoro la data di udienza già fissata, o che all'uopo verrà stabilita dal giudice, coinciderà con quella in cui il magistrato depositerà in PCT la decisione.

Le udienze in cui, per i provvedimenti da adottare o per gli incombeni da espletare, è essenziale che compaiano soggetti terzi rispetto agli avvocati (quali ad esempio le parti o i testi) verranno preferibilmente celebrate in modalità telematica e da remoto mediante l'applicativo Teams. In tal caso i difensori, almeno tre giorni prima della prevista udienza, depositeranno in PCT una nota in cui chiedono e/o dichiarano di aderire alla modalità telematica di celebrazione dell'udienza e indicano il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e un numero di telefono attraverso il quale si rendono reperibili. Qualora le parti siano dotate di adeguati strumenti informatici i difensori nella nota daranno atto di questo e indicheranno l'indirizzo di posta elettronica ordinaria dei propri assistiti e il numero di telefono attraverso il quale questi ultimi possono essere reperibili.

Le udienze per le quali non è comunque concretamente possibile la trattazione tramite collegamento da remoto saranno celebrate con le modalità tradizionali, ma a porte chiuse (art. 128 c.p.c.), con la presenza degli interessati, avendo cura di rispettare le misure di prevenzione del contagio già indicate nelle numerose circolari e disposizioni del responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro comunicate a magistrati e personale, oltre che nelle linee guida del 2 marzo 2020 a firma congiunta di questo presidente e della dirigente amministrativa.

Le camere di consiglio dei collegi dovranno svolgersi, laddove possibile, con collegamenti da remoto mediante Teams.

I giudici del Tribunale dovranno depositare i propri atti e provvedimenti in PCT avvalendosi esclusivamente della "*consolle del magistrato*".

Si comunichi a tutti i magistrati togati ed onorari del Tribunale, ai magistrati degli uffici del Giudice di Pace di Firenze e di Empoli, alle cancellerie civili e penali del Tribunale e degli uffici del Giudice di Pace di Firenze e di Empoli, ai dirigenti amministrativi del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze, oltre che, per conoscenza, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica, all'Ordine degli avvocati di Firenze, all'Ordine dei dottori commercialisti, all'Ordine dei notai e alla 7^a Commissione del CSM (settimana-emergenzacovid@cosmag.it).

IL PRESIDENTE
(Marileta Rizzo)